

NOTA A ORDINANZA TRIBUNALE DI MARSALA, SEZ. CIVILE, 24 SETTEMBRE 2026

Reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. – Sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto – Cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB – Prova della titolarità del credito – Onere probatorio del cessionario – Insufficienza della Gazzetta Ufficiale e della dichiarazione unilaterale della cedente in presenza di contestazione specifica del debitore – Periculum in mora in caso di società veicolo (SPV) – Segregazione patrimoniale

Nel reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., il Collegio procede a un riesame pieno e autonomo dei presupposti della misura richiesta; la dedotta violazione del contraddittorio nella fase monocratica non determina, di per sé, la nullità del provvedimento reclamato, ove il contraddittorio risulti integralmente ristabilito in sede di reclamo. Il soggetto che si afferma cessionario del credito e intende agire esecutivamente deve provare, in presenza di specifica contestazione del debitore, non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma altresì l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB; a tal fine non sono sufficienti né la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale né una dichiarazione unilaterale della cedente né un elenco dei crediti privo di data certa e di sottoscrizione. Il periculum in mora è integrato quando l'azione esecutiva investa somme di rilevante entità e il creditore procedente sia una società veicolo il cui capitale sociale risulti esiguo e il cui patrimonio sia per legge segregato, in quanto tali caratteristiche rendono concretamente incerta la recuperabilità delle somme rimosse in caso di successivo accoglimento dell'opposizione.

Abstract. La pronuncia del Tribunale di Marsala si iscrive nel filone, sempre più nutrito, del contenzioso bancario ed esecutivo scaturito dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (NPL). Il Collegio affronta due questioni di portata sistematica: la struttura del reclamo cautelare come sede di riesame pieno - e non di mero controllo rescindente - del provvedimento monocratico impugnato e il rigore del corredo probatorio esigibile dal cessionario in blocco che intenda esercitare l'azione esecutiva. La motivazione, allineandosi ai più recenti arresti della Corte di cassazione, afferma che la sola Gazzetta Ufficiale e le dichiarazioni unilaterali della cedente non bastano a dimostrare l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione, ove il debitore abbia specificamente contestato tale titolarità. Sul versante del periculum, la pronuncia valorizza la peculiare conformazione patrimoniale delle SPV come elemento idoneo a incidere sulla valutazione del rischio di irreversibilità del pregiudizio.

Parole chiave. Reclamo cautelare; art. 669-terdecies c.p.c.; sospensione dell'efficacia esecutiva; opposizione a precetto; cessione in blocco; art. 58 TUB; cartolarizzazione; prova della titolarità del credito; SPV; segregazione patrimoniale; periculum in mora; fumus boni iuris.

SOMMARIO

1. Il caso e la sua collocazione nel contenzioso delle cartolarizzazioni
2. L'iter processuale
3. La struttura del reclamo cautelare: riesame pieno e questione del contraddittorio
4. La prova della titolarità del credito ceduto in blocco: la quaestio iuris
5. La ratio decidendi: l'insufficienza del corredo probatorio della cessionaria
6. Il periculum in mora e la rilevanza della struttura patrimoniale della SPV
7. Il quadro giurisprudenziale: conferma e sviluppo dell'orientamento di legittimità
8. Ricadute pratiche e impatto operativo
9. Conclusioni

1. Il caso e la sua collocazione nel contenzioso delle cartolarizzazioni

Il provvedimento in commento si inserisce in un panorama giurisprudenziale di grande vivacità, determinato dalla massiccia cessione di crediti deteriorati che ha caratterizzato il sistema bancario italiano negli ultimi anni. Le operazioni di cartolarizzazione condotte ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, si avvalgono frequentemente dello strumento della cessione in blocco previsto dall'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), che consente di trasferire masse indistinte di rapporti creditizi mediante pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, in deroga alle formalità ordinarie della cessione del credito ex artt. 1264 ss. c.c..

Questa struttura, se sul piano macroeconomico risponde all'esigenza di smaltire rapidamente i portafogli deteriorati degli istituti di credito, ha generato un problema strutturale sul versante processuale: la prova, da parte della società veicolo cessionaria (c.d. SPV - Special Purpose Vehicle), che il singolo credito azionato in executivis sia effettivamente incluso nell'operazione di

cessione e non costituisca, invece, un'esposizione residua in capo al cedente o oggetto di altra operazione successiva. Questo è il tema centrale affrontato dall'ordinanza qui annotata.

2. L'iter processuale

La vicenda trae origine dalla notificazione, il 29 gennaio 2026, di un atto di precetto con cui una asserita società cessionaria intimava il pagamento della complessiva somma di euro 1.822.656,87, a fronte di un contratto di mutuo fondiario/ipotecario originariamente stipulato nel 2005 con una Banca, per l'importo originario di euro 1.100.000,00.

Il debitore proponeva opposizione a precetto, contestando sia la legittimazione sostanziale della creditrice procedente - affermata cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione - sia la quantificazione del credito. Contestualmente veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Il giudice monocratico dell'opposizione, all'udienza del 1° aprile 2026 fissata per la discussione sulla sospensiva, si riservava la decisione. In tale sub procedimento l'opposta non si costituiva.

Con ordinanza del 15 giugno 2026 rigettava l'istanza di sospensione per assenza dei gravi motivi di legge. Il Giudice però fondava la propria decisione non sulla documentazione presente nel sub procedimento (ovvero solo quella depositata dall'opponente, essendo appunto l'opposta rimasta contumace in tale fase), ma su quella prodotta dalla pretesa cessionaria successivamente (poi costituitasi) nel giudizio di merito.

Avverso tale ordinanza il debitore proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., deducendo: (i) la violazione del contraddittorio nella fase cautelare monocratica, per avere il giudice deciso su documenti non presente nel fascicolo cautelare al momento della riserva; (ii) l'insufficienza probatoria circa la titolarità del credito in capo alla reclamata; (iii) l'incertezza del quantum; (iv) la necessità di considerare recuperi conseguibili su beni di terzi datori d'ipoteca; (v) l'incidenza di un accollo parziale da parte di altro coobbligato; (vi) censure in materia di parametro Euribor e piano di ammortamento; (vii) la sussistenza del periculum in mora in ragione della struttura della SPV.

Il Tribunale collegiale, con l'ordinanza qui annotata, ha accolto integralmente il reclamo, riformato il provvedimento impugnato e sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, rinviando la regolazione delle spese alla definizione del merito dell'opposizione.

3. La struttura del reclamo cautelare: riesame pieno e questione del contraddittorio

Il primo profilo che il Tribunale è chiamato ad affrontare è di natura strettamente processuale: la dedotta nullità dell'ordinanza monocratica per violazione del contraddittorio. Il reclamante aveva costruito una censura analitica, distinguendo il fascicolo cautelare dal fascicolo di merito e sostenendo che il giudice avesse utilizzato documentazione non presente nel primo al momento della riserva, così violando gli artt. 101, 115 e 669-*sexies* c.p.c..

Il Collegio respinge il motivo con una motivazione di sistema, fondata sulla natura del reclamo cautelare come sede di riesame pieno e autonomo della questione: il giudice del reclamo non esercita un sindacato meramente rescindente sull'atto impugnato, ma è chiamato a riesaminare integralmente i presupposti della misura, reintegrando compiutamente il contraddittorio tra le parti.

La soluzione adottata è sistematicamente corretta. Come la dottrina processuale ha chiarito, il reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c. non si atteggia a vera e propria impugnazione in senso tecnico - nel quale l'effetto rescindente precede e condiziona quello rescissorio - bensì come rimedio a struttura sostitutiva, in cui il giudice del reclamo può adottare direttamente il provvedimento che sarebbe spettato al primo giudice. Ne deriva che, anche ove si ammettesse l'irregolarità procedimentale denunciata (in effetti esistente), essa resterebbe priva di conseguenze annullanti, poiché il contraddittorio risulta *ab initio* pienamente assicurato nella fase collegiale.

4. La prova della titolarità del credito ceduto in blocco: la quaestio iuris

Il cuore dell'ordinanza è costituito dalla questione della prova della titolarità del credito in capo al cessionario che proceda esecutivamente.

Occorre premettere che l'art. 58 TUB, in combinato con l'art. 4 della legge 130/1999, consente la cessione in blocco di rapporti giuridici individuabili in base a criteri oggettivi, con efficacia nei confronti dei debitori a far data dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. L'avviso pubblicato, tuttavia, descrive la cessione per categorie di crediti - talvolta con rinvio a un elenco allegato o conservato presso la cedente - senza che necessariamente risulti dall'avviso medesimo la singola posizione debitoria trasferita.

Da qui la questione: nel contenzioso esecutivo e oppositivo, è sufficiente per il cessionario produrre l'avviso in Gazzetta Ufficiale al fine di provare la propria titolarità sul credito specificamente azionato? Ovvero occorre una prova individualizzante?

La risposta che il Tribunale di Marsala offre è netta: non è sufficiente. Non bastano né la Gazzetta Ufficiale, né una dichiarazione della cedente, né un elenco dei crediti privo di data certa e sottoscrizione. Occorre un compendio documentale che consenta, con adeguato grado di

affidabilità, di ricondurre lo specifico credito alla specifica operazione di cessione, specie in presenza di contestazione specifica del debitore.

5. La ratio decidendi: l'insufficienza del corredo probatorio della cessionaria

La motivazione del Tribunale si sviluppa su tre passaggi logici strettamente concatenati.

Primo passaggio. Il soggetto che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario - e che intende in tale qualità proporre o resistere a un'impugnazione, ovvero procedere in executivis - deve non solo allegare, ma anche provare la propria titolarità del rapporto controverso. La *legitimatio ad causam* attiva e passiva del cessionario non si presume; essa deve emergere da riscontri documentali affidabili.

Secondo passaggio. Ai fini di tale prova, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ove il debitore contesti specificamente la cessione. Ciò in quanto l'avviso ha funzione di pubblicità-notizia nei confronti dei debitori ceduti - e determina l'opponibilità della cessione - ma non costituisce, di per sé, prova dell'inclusione del singolo credito nell'operazione.

Terzo passaggio. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla reclamata consisteva: (a) in una dichiarazione proveniente dalla società cedente; (b) in un elenco dei crediti privo di data certa e di sottoscrizione. Il Tribunale ritiene che tali documenti non consentano di ricondurre con sufficiente certezza il credito controverso all'operazione di cessione dedotta in giudizio.

Ne consegue, sul piano cautelare, la sussistenza di un adeguato *fumus boni iuris* dell'opposizione.

6. Il periculum in mora e la rilevanza della struttura patrimoniale della SPV

Il Tribunale riconosce altresì la sussistenza del *periculum in mora*, fondandola su un duplice elemento:

a) L'entità dell'esposizione. L'azione esecutiva minacciata investe una somma superiore a euro 1.800.000,00. L'aggressione di un patrimonio per tale importo, a fronte di un titolo la cui idoneità è seriamente contestata, integra di per sé un pregiudizio grave per il debitore.

b) La natura e la struttura patrimoniale della SPV. Il Tribunale valorizza specificamente la circostanza che la reclamata sia una società veicolo, caratterizzata da: (i) esiguità del capitale sociale; (ii) regime di separazione patrimoniale proprio della cartolarizzazione, che rende i flussi

finanziari della società destinati per legge al servizio del debito emesso, e non alla restituzione di somme indebitamente riscosse.

Questo passaggio motivazionale è di particolare interesse sistematico. La segregazione patrimoniale che caratterizza la SPV ai sensi dell'art. 3 della legge 130/1999 - che costituisce una garanzia per gli investitori del veicolo - si converte, nella prospettiva del debitore ceduto che abbia ottenuto ragione nel merito dell'opposizione, in un ostacolo pratico alla ripetizione dell'indebito. Il Tribunale fa propria questa lettura, riconoscendo al debitore un interesse concreto e qualificato alla sospensione cautelare.

7. Il quadro giurisprudenziale: conferma e sviluppo dell'orientamento di legittimità

Il Tribunale di Marsala fonda espressamente la propria decisione su due recenti pronunce della Corte di cassazione, che meritano di essere richiamate nel loro contenuto come trascritto nell'ordinanza: «Il soggetto che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, e che intenda proporre o resistere ad un'impugnazione in tale qualità, deve non solo allegare ma anche provare la propria titolarità del rapporto controverso, mediante dimostrazione dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione (anche in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB); la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, o la sua riproduzione in copia non autentica, non è di per sé sufficiente, ove il debitore contesti specificamente la cessione» (Cass. civ., Sez. I, Ord. 25 giugno 2026, n. 21778; conf. Cass. n. 4097/2026).

Il Tribunale di Marsala si pone dunque in posizione di applicazione e consolidamento di un orientamento che la Cassazione ha già dichiarato con sufficiente chiarezza. Non si tratta, pertanto, di una pronuncia "pionieristico-solitaria", ma di un provvedimento che - a livello di merito - dà concreta attuazione ai principi enunciati dalla Suprema Corte, declinandoli sul piano della sospensione cautelare.

Il merito specifico della pronuncia è proprio questo: aver tradotto un principio astratto di diritto probatorio in una regola operativa applicabile nella fase sommaria del cautelare, senza attendere la piena cognizione del merito dell'opposizione.

8. Ricadute pratiche e impatto operativo

8.1. Per i creditori cessionari e le SPV

L'ordinanza segnala con chiarezza che non è prudente confidare, nella fase esecutiva, nella sola allegazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale o in dichiarazioni unilaterali della cedente. Le SPV e i loro mandatarî (servicer) sono avvisati della necessità di dotarsi di un corredo documentale specificamente riferito al credito azionato, e in particolare: (a) del contratto di cessione o di una sua riproduzione autentica; (b) dell'elenco dei crediti ceduti con data certa e idonea sottoscrizione, o di altra documentazione che consenta di identificare univocamente il credito nell'ambito dell'operazione.

8.2. Per i debitori e i loro difensori

La pronuncia conferma l'utilità strategica di una contestazione puntuale e specifica della titolarità del credito in capo al cessionario. Il Tribunale dà rilievo al fatto che le contestazioni sollevate dal debitore fossero circostanziate: è la specificità della contestazione che attiva il più rigoroso standard probatorio a carico del cessionario. Una contestazione generica o esplorativa potrebbe non ottenere lo stesso esito.

Sotto il profilo del periculum, l'ordinanza offre uno schema argomentativo replicabile nei casi in cui il creditore procedente sia una SPV con capitale esiguo: la segregazione patrimoniale diventa un elemento probatorio del rischio di irrecuperabilità delle somme, a condizione che esso sia documentato (ad esempio mediante i bilanci della società veicolo).

8.3. Per il sistema delle cartolarizzazioni

A un livello più generale, la pronuncia contribuisce a definire le condizioni alle quali le società veicolo possono legittimamente agire in executivis contro i debitori ceduti. La struttura delle cartolarizzazioni presuppone la rapidità e la scalabilità dell'azione esecutiva; ma questa esigenza operativa - che risponde a logiche di efficienza del mercato secondario del credito - non può tradursi in una compressione del diritto del debitore a contestare la legittimazione del procedente. Il punto di equilibrio individuato dall'ordinanza in commento - prova specifica della cessione, rigorosa valutazione del periculum in ragione della struttura del veicolo - appare rispondente ai principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale.

9. Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale di Marsala del 24 settembre 2026 si segnala come una pronuncia significativa nel panorama del contenzioso bancario ed esecutivo.

Sul piano processuale, ribadisce la natura del reclamo cautelare come rimedio a devoluzione piena, assorbendo in sé le eventuali irregolarità della fase monocratica e restituendo al debitore un contraddittorio effettivo.

Sul piano sostanziale-probatorio, si allinea con rigore ai principi enunciati dalla Corte di cassazione in tema di onere probatorio del cessionario in blocco, traducendoli in regole operative immediatamente applicabili nella fase sommaria: la Gazzetta Ufficiale e le dichiarazioni unilaterali non bastano; occorre un documento che individui il credito nell'ambito dell'operazione di cessione.

Sul piano cautelare in senso stretto, valorizza la struttura della SPV come elemento del giudizio di periculum, aprendo un fronte di riflessione importante: la segregazione patrimoniale propria delle cartolarizzazioni - che è una garanzia per gli investitori del veicolo - può diventare, nella prospettiva del debitore, un fattore di rischio di irrecuperabilità del pagato indebitamente. Il Tribunale non ignora questa tensione e la risolve coerentemente con la funzione della tutela cautelare: prevenire un danno difficilmente reversibile.

Nel complesso, si tratta di una pronuncia cauta ma incisiva, che non anticipa la definizione del merito, ma fissa con sufficiente nettezza le condizioni alle quali l'accesso all'esecuzione forzata, da parte di cessionari nell'ambito di cartolarizzazioni, può ritenersi assistito dal necessario corredo probatorio. Il suo impatto potrà essere apprezzato appieno nel momento in cui il giudizio di merito sull'opposizione a precetto verrà definito, con l'eventuale verifica di tutte le ulteriori questioni - Euribor, piano di ammortamento, accollo, recuperi sui terzi datori - che l'ordinanza, con corretta logica cautelare, ha lasciato deliberatamente sullo sfondo.

Avv. Alberto Foggia